CAMERA DEI DEPUTATI N. 3281

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ZAMBERLETTI e ZOLLA

Presentata il 22 novembre 1974

Definizione, stato, qualifiche e compiti del personale volontario del Corpo nazionale vigili del fuoco

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Gli ordinamenti ed i servizi della protezione civile in Italia si sono andati, man mano, ampliando e perfezionando attraverso vari provvedimenti legislativi e ciò in conformità ai desideri della collettività nazionale ed ai ripetuti voti del Parlamento in materia.

Il settore medesimo, analogamente a quanto avviene anche all'estero, assume sempre più rilevanza tale da rendere necessario di affrontare quanto occorre affinché i servizi in questo campo siano organicamente e adeguatamente preparati a tutte le esigenze.

In realtà, gli ordinamenti dei servizi di protezione civile sono, nel nostro paese, abbastanza recenti, ove si consideri che le prime basi vennero fissate con la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, che iniziò a costituire il primo nucleo dei servizi medesimi presso il Ministero dell'interno con la istituzione della Direzione generale dei servizi antincendi.

Tale legge aveva già previsto il « personale volontario » (articolo 17) da iscrivere in quadri distinti per ciascun corpo dei vigili del fuoco e da reclutare localmente.

Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 701, nel titolo IV, ha previsto le sanzioni disciplinari per detto personale volontario e la commissione di disciplina con il relativo procedimento disciplinare.

Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, nella parte seconda riguardante il personale volontario, con varie norme, ha dettagliatamente disciplinato il reclutamento, l'avanzamento, i doveri generali e particolari, le note caratteristiche e fogli matricolari, le ricompense, licenze e malattie, eliminazione dai quadri e trattamento economico.

Più volte, in questi ultimi tempi, è stata ravvisata l'opportunità di una iniziativa al fine di provvedere, con più organiche ed aggiornate norme di legge, all'ordinamento, al servizio ed al trattamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che è, altresì, citato nell'articolo 14 e negli articoli 69-74 della legge sullo ordinamento dei servizi antincendi 13 maggio 1961, n. 469, e tenendo conto anche delle disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge sulla protezione civile 8 dicembre 1970, n. 996, alla luce, soprattutto, delle attività e dei servizi, indubbiamente validi, svolti da detto personale volontario.

Occorre preliminarmente evidenziare che il Ministero dell'interno deve, oggi, provvedere, d'intesa con le altre amministrazioni dello Stato, civili e militari e mediante il concorso di tutti gli enti pubblici territoriali ed istituzionali, alla organizzazione della protezione civile, curando i servizi di emergenza, di soccorso e di assistenza in

favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi.

A tale riguardo, il Ministro impartisce le dovute direttive generali in materia di protezione civile e, in caso di calamità naturale o catastrofe, assume la direzione ed attua il coordinamento di tutte le attività svolte, nella circostanza, dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dagli enti pubblici territoriali ed istituzionali.

Ai fini di cui sopra, la vigente legislazione prevede la costituzione del Comitato interministeriale della protezione civile, della Commissione interministeriale tecnica, degli uffici regionali della protezione civile e tutti questi ordinamenti fanno capo alla organizzazione del Corpo nazionale vigili del fuoco ed ai suoi organi centrali e periferici.

L'attività del Corpo nazionale è impegnata, altresì, negli interventi tecnici di qualsiasi natura nell'ambito di tutto il territorio nazionale, mentre già la legge 13 maggio 1940, n. 690, aveva al Corpo stesso attribuito tutto il vasto complesso servizio antincendi nei porti e nelle loro dipendenze e poi l'articolo 10 della legge sulla protezione civile, n. 996, ha attribuito allo stesso settore anche l'espletamento dei servizi antincendi negli aeroporti civili o aperti al traffico civile.

L'amministrazione della protezione civile e dei servizi antincendi ha dovuto, pertanto, articolarsi nel corso di questi anni, con una rete di organi, di comandi e di servizi della più vasta natura, con una organizzazione tecnica e di mezzi con cui gli organi stessi compiono una attività oltremodo complessa e tale da superare largamente gli originali antichi compiti di istituto.

Su tutti gli organi dell'amministrazione incide pertanto il fatto che sono impegnati alla responsabilità di una attività che si è trasformata in una vasta gamma di attività di « protezione civile ».

Tali esigenze hanno condotto, pertanto, anche per effetto di una serie di disposizioni di legge, alla costituzione, oltre che dei comandi provinciali dei vigili del fuoco e dei vari distaccamenti territoriali, delle colonne mobili centrali e regionali di soccorso, dei servizi centrali e periferici dei sommozzatori, dei servizi centrali e periferici dei nuclei elicotteri, dei servizi delle unità nautiche antincendi, dei servizi e dei reparti antincendi aeroportuali, dei centri di addestramento per le varie specialità, ecc.

Il Parlamento, con la recente legge del 27 dicembre 1973, n. 850, ha iniziato a riconoscere l'esigenza di questo settore, consentendo l'aumento del personale tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

D'altra parte, anche con l'aumento dell'organico del personale permanente, non si potrà certo ritenere di essere pervenuti alla integrale soluzione del problema.

Appare così confermata la validità del contributo che proviene dall'organizzazione del personale volontario del Corpo nazionale che, del resto, già tanto si adopera in ogni evenienza.

Le attività del personale permanente, per la vastità del territorio e per gli eventi che capillarmente avvengono, non potrebbero sopperire a tali esigenze senza l'apporto ed il contributo del volontariato che occorre urgentemente sviluppare.

Si è provveduto alla elaborazione dell'unito schema di proposta di legge che disciplina compiutamente, con gli ammodernamenti resi necessari rispetto alla precedente più antiquata legislazione.

Lo schema in questione si compone di 41 articoli e 10 capi che disciplinano i seguenti argomenti:

Articoli 1, 2 e 3. – Definizione del personale volontario; qualifiche, stato e compiti del personale volontario; compiti, stato e obblighi del personale ausiliario della riserva.

Articoli da 4 a 9. – Reclutamento dei vigili volontari ed iscrizione nei quadri provinciali; requisiti per la iscrizione nei quadri dei vigili del fuoco volontari; reclutamento degli ufficiali volontari ed iscrizione nel ruolo nazionale; requisiti per la iscrizione nel ruolo nazionale degli ufficiali volontari, determinazione della forza organica del personale volontario ausiliario della riserva.

Articoli da 10 a 13. – Avanzamento degli ufficiali volontari; modalità di avanzamento degli ufficiali volontari; avanzamento dei vigili volontari; modalità di avanzamento dei vigili volontari.

Articoli da 14 a 26. – Doveri generali; corsi di addestramento ed esercitazioni dei vigili volontari; aggiornamento tecnico-professionale degli ufficiali volontari; comandi di distaccamento; particolari doveri del capo distaccamento volontario; incarico della reggenza temporanea dei comandi provinciali;

limiti territoriali delle prestazioni; servizi di prevenzione; richiamo in servizio temporaneo; subordinazione rispetto al personale permanente; custodia sedi di servizio; corsi di addestramento del personale volontario ausiliario della riserva; uniforme ed equipaggiamento.

Articoli 27, 28 e 29. – Trattamento economico per richiami di breve durata per interventi d'istituto e di soccorso; trattamento economico durante i richiami in servizio temporaneo; assicurazione contro gli infortuni.

Articolo 30. – Norme per la concessione delle ricompense.

Articolo 31. – Disciplina.

Articoli da 32 a 35. – Esonero temporaneo; esonero dal servizio; medaglia ricordo; ruolo d'onore.

Articolo 36. – Richiami in servizio temporaneo per attività agonistica.

Articoli da 37 a 41. – Inquadramento nei nuovi quadri del personale volontario; modalità di inquadramento; precedenza e preferenza nei concorsi pubblici; tesserino di riconoscimento; copertura finanziaria.

Si confida che la situazione che la presente relazione prospetta, e sottopone, trovi l'attenzione che questo settore tanto merita, affinché la responsabilità che verso i cittadini lo Stato si è assunto, con l'organizzazione della protezione civile e dei servizi antincendi, possa essere compiutamente assolta.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

DEFINIZIONI — STATO — QUALIFICHE E COMPITI DEL PERSONALE VOLONTARIO.

ART. 1.

Definizione.

Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è costituito da: *a*) personale volontario; *b*) personale volontario ausiliario della riserva.

ART. 2.

Qualifiche, stato e compiti del personale volontario.

Il personale volontario è costituito da ufficiali di I, II e III classe, capi reparto, capi squadra e vigili.

Esso non è vincolato da rapporto di impiego ed è chiamato a prestare servizio, ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno, per l'espletamento sia dei servizi di soccorso di cui all'articolo 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469, sia dei servizi della protezione civile, nel quadro delle competenze attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'articolo 6 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

Il personale volontario è soggetto agli obblighi previsti dalla presente legge e dal regolamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

ART. 3.

Compiti, stato e obblighi del personale ausiliario della riserva.

Il personale volontario ausiliario della riserva è destinato ad espletare compiti di protezione civile, nel quadro delle competenze attribuite dalla legge 8 dicembre 1970, n. 996, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e secondo le procedure previste dalla presente legge e dal regolamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il personale volontario ausiliario della riserva è soggetto agli obblighi previsti dalla legge 8 dicembre 1970, n. 996, dalla presente legge e dal regolamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

CAPO II

RECLUTAMENTO.

ART. 4.

Reclutamento dei vigili volontari ed inserzione nei quadri provinciali.

Il Ministero dell'interno provvede al reclutamento dei vigili volontari, nei limiti della dotazione organica di cui all'articolo 8 della presente legge, tra i cittadini italiani che ne facciano domanda, i quali siano in possesso dei requisiti stabiliti nel successivo articolo 5 e di specifiche capacità professionali risultanti dall'esercizio di uno dei mestieri ritenuti utili all'espletamento dei servizi di istituto e dei compiti di protezione civile affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Coloro che risultino in possesso di requisiti di cui al primo comma, sono, con decreto del Ministro dell'interno, nominati vigili volontari, iscritti negli appositi quadri del personale volontario dei comandi provinciali dei vigili del fuoco di residenza e assegnati in servizio ai comandi provinciali medesimi o, nell'ambito dei comandi, ai distaccamenti previsti, in attuazione della pianta organica annessa alla presente legge.

Possono, altresì, essere iscritti nei quadri dei vigili volontari gli appartenenti al personale volontario ausiliario della riserva che ne facciano domanda e che siano in possesso di requisiti di cui all'articolo 5 della presente legge.

I quadri dei vigili volontari sono formati e aggiornati dai comandi provinciali dei vigili del fuoco in esecuzione dei decreti di nomina e di iscrizione di cui al presente articolo.

ART. 5.

Requisiti per l'iscrizione nei quadri dei vigili del fuoco.

Ai fini della iscrizione nei quadri dei vigili del fuoco volontari sono richiesti i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40;

c) idoneità fisica;

d) condotta morale e civile regolare;

e) godimento dei diritti politici;

f) proscioglimento dalla scuola d'obbligo;

g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

h) residenza in un comune della provincia nei cui quadri l'aspirante chiede di essere iscritto;

Non possono essere iscritti nei quadri provinciali dei vigili volontari:

1) coloro che abbiano subìto condanne penali per delitti dolosi o che abbiano cessato dal servizio permanente, dalla ferma volontaria o dalla rafferma, nelle Forze armate dello Stato in seguito a condanne o per sanzioni disciplinari;

2) i destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il requisito di cui alla lettera *c*) è accertato dal sanitario del comando dei vigili del fuoco della provincia ove il richiedente ha la propria residenza.

Alla domanda di iscrizione debbono essere allegate le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per la nomina a vigile volontario, nonché il certificato generale del casellario giudiziario.

ART. 6.

Reclutamento degli ufficiali volontari ed iscrizione nel ruolo nazionale.

Il Ministro dell'interno provvede al reclutamento degli ufficiali volontari tra i cittadini italiani che ne facciano domanda e che siano in possesso dei requisiti stabiliti nel successivo articolo 7.

I cittadini in possesso dei requisiti di cui al comma precedente sono tenuti a frequentare, presso le scuole centrali antincendi, un corso di qualificazione della durata di giorni trenta. Coloro che, al termine di detto corso, sono giudicati idonei, vengono, con decreto del Ministro dell'interno, nominati ufficiali volontari di III classe, iscritti nel ruolo nazionale degli ufficiali volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed assegnati ai comandi dei vigili del fuoco delle province nella cui circoscrizione hanno residenza.

Entro un anno dalla nomina, l'ufficiale deve compiere presso il comando provinciale, un periodo di applicazione di trenta giorni anche non consecutivi.

Il personale predetto, durante il corso di qualificazione ed il successivo periodo di applicazione, ha diritto al trattamento eco-

nomico previsto per il personale volontario richiamato in servizio temporaneo. Le prove e le modalità di svolgimento del corso di qualificazione, nonché i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità sono stabiliti dal regolamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il rigetto della domanda di iscrizione è deciso con decreto del Ministro dell'interno.

ART. 7.

Requisiti per l'iscrizione nel ruolo nazionale degli ufficiali volontari.

Ai fini della iscrizione nel ruolo nazionale degli ufficiali volontari sono richiesti i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) laurea in ingegneria o diploma di geometra o perito tecnico industriale;

c) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40;

d) idoneità fisica;

e) condotta morale e civile regolare;

f) godimento dei diritti politici;

g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non possono essere iscritti nel ruolo nazionale degli ufficiali volontari:

1) coloro che abbiano subìto condanne penali per delitti dolosi o che abbiano cessato dal servizio permanente, dalla ferma volontaria o dalla rafferma, nelle Forze armate dello Stato in seguito a condanna per sanzioni disciplinari;

2) i destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il requisito di cui alla lettera *d*) è accertato dal sanitario del comando dei vigili del fuoco della provincia ove il richiedente ha la propria residenza.

Alla domanda di iscrizione debbono essere allegate le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per la nomina ad ufficiale volontario, nonché il certificato generale del casellario giudiziario ed il certificato di residenza.

ART. 8.

Determinazione della forza organica del personale volontario.

La dotazione organica degli ufficiali volontari, capi reparto, vice capi reparto, capi squadra e vigili, appartenenti al personale volontario, è stabilita nella allegata tabella *A*.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministro dell'interno stabilisce, con proprio motivato decreto, in relazione a comprovate esigenze, la dotazione organica dei vari comandi nell'ambito della forza complessiva di cui alla tabella prevista dal comma precedente.

I ruoli organici, di cui al primo comma, sono raggiunti nel periodo di sette anni secondo la progressione prevista dalla predetta tabella.

ART. 9.

Quadri del personale volontario ausiliario della riserva.

I vigili ausiliari di leva, arruolati nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, e successive modificazioni, militari di leva a tutti gli effetti, sono, all'atto del congedamento, iscritti, con decreto del Ministro dell'interno, ove non abbiano prodotto domanda di iscrizione nei quadri dei vigili volontari, negli appositi quadri del personale volontario ausiliario della riserva dei comandi provinciali di residenza.

I quadri sono formati e aggiornati dai rispettivi comandi provinciali vigili del fuoco in esecuzione dei decreti di iscrizione di cui al primo comma.

CAPO III

AVANZAMENTO.

ART. 10.

Avanzamento degli ufficiali volontari.

L'avanzamento alla qualifica di ufficiale volontario di 2ª classe può essere conseguito dagli ufficiali volontari di 3ª classe che rivestono tale qualifica da almeno 7 anni e che abbiano superato un corso, presso le scuole centrali antincendi o presso il comando provinciale dal quale dipendono, della durata non inferiore a 30 giorni.

L'avanzamento alla qualifica di ufficiale volontario di 1ª classe si consegue, per merito assoluto, dopo 10 anni di permanenza nella qualifica inferiore.

I periodi di anzianità sopra indicati sono ridotti di 2 anni per gli ufficiali volontari muniti di laurea.

Durante il corso previsto dal 1° comma gli ufficiali volontari hanno diritto al trattamento economico previsto per il personale richiamato in servizio temporaneo.

ART. 11.

Modalità di avanzamento degli ufficiali volontari.

Gli avanzamenti degli ufficiali volontari sono disposti con decreto del Ministro dell'interno, nei limiti dei posti disponibili nell'ambito della forza organica prevista, nelle diverse qualifiche, dalla tabella *A* annessa alla presente legge, previo parere favorevole dei rispettivi comandi provinciali e giudizio complessivo appositamente espresso dagli ispettori regionali ed interregionali.

ART. 12.

Avanzamento dei vigili volontari.

L'avanzamento alla qualifica di capo squadra può essere conseguito, per anzianità congiunta al merito, dai vigili volontari che siano iscritti da almeno 10 anni nei quadri provinciali e che abbiano superato un esame teorico-pratico presso lo ispettorato regionale o interregionale di appartenenza.

L'avanzamento alla qualifica di vice capo reparto e capo reparto può essere conseguito mediante scrutinio per merito assoluto, rispettivamente, dai capi squadra e dai vice capi reparto che abbiano una anzianità di almeno 5 anni nella qualifica inferiore.

Per il conseguimento degli avanzamenti, il personale deve aver dimostrato, nei servizi prestati, di possedere i requisiti di idoneità per l'esercizio delle mansioni inerenti alla qualifica superiore.

ART. 13.

Modalità di avanzamento dei vigili volontari.

Gli avanzamenti sono disposti con decreto del Ministro dell'interno, nei limiti dei posti disponibili nell'ambito della forza organica prevista per ciascun quadro provinciale nelle diverse qualifiche.

L'avanzamento è subordinato al parere favorevole espresso dalla Commissione di avanzamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulla base del rap-

porto informativo e del giudizio appositamente formulato dai rispettivi comandi provinciali.

CAPO IV

DOVERI GENERALI E PARTICOLARI.

ART. 14.

Doveri generali.

Il personale volontario, richiamato in servizio temporaneo, è soggetto agli stessi doveri previsti per il personale permanente.

ART. 15.

Corsi di addestramento ed esercitazioni dei vigili volontari.

I vigili volontari sono tenuti a frequentare periodici corsi di addestramento secondo i programmi predisposti dal Ministero dell'interno ed a partecipare presso i rispettivi comandi provinciali, o presso i distaccamenti di appartenenza, ad esercitazioni a carattere professionale predisposte, nel numero massimo di quattro al mese, e di durata ciascuna non superiore a due ore e mezzo, dagli ispettori generali e dagli stessi comandanti provinciali, nel quadro dell'ordinamento dei servizi antincendi e della protezione civile.

I vigili volontari sono tenuti, su richiesta del comando provinciale dei vigili del fuoco di appartenenza, a pernottare in una sede di servizio, per non più di due volte al mese.

ART. 16.

Aggiornamento tecnico-professionale degli ufficiali volontari.

L'aggiornamento tecnico-professionale degli ufficiali volontari è curato dai rispettivi comandi provinciali per un periodo non inferiore a due giorni al mese.

ART. 17.

Comandi di distaccamento.

Gli ufficiali, i capi reparto, i vice capi reparto ed i capi squadra volontari sono tenuti ad esercitare le funzioni di capo distaccamento conferite con provvedimento del comandante provinciale dei vigili del fuoco.

ART. 18.

Particolari doveri del capo distaccamento volontario.

Il capo distaccamento volontario è responsabile della conservazione e della manutenzione del macchinario, del materiale tecnico e di casermaggio e dei mobili e degli arredi del distaccamento nonché del suo funzionamento e dell'amministrazione dei beni e dei consumi.

ART. 19.

Incarico della reggenza temporanea dei Comandi provinciali.

Il Ministero dell'interno può con proprio provvedimento, affidare agli ufficiali volontari la reggenza temporanea di comandi provinciali dei vigili del fuoco in caso di assenza o di impedimento del Comandante o di altro personale delle carriere direttive o di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

ART. 20.

Limiti territoriali delle prestazioni.

Il personale volontario presta normalmente la sua opera nell'ambito del Comando provinciale o del Distaccamento di appartenenza.

In caso di particolare necessità, il comandante provinciale, l'ispettore regionale ed il Ministero dell'interno, possono chiedere l'impiego del personale volontario, rispettivamente, nell'ambito della provincia, della regione ovvero del restante territorio nazionale.

ART. 21.

Servizi di prevenzione.

Agli ufficiali volontari possono essere affidate, da parte dei comandi provinciali, competenti per territorio, le visite tecniche di prevenzione incendi.

Le prestazioni professionali suddette vengono effettuate durante i brevi richiami di cui all'articolo 28 della presente legge.

ART. 22.

Richiamo in servizio temporaneo.

In occasione di pubbliche calamità o catastrofi, il personale volontario può essere richiamato in servizio temporaneo e destinato in qualsiasi località.

Inoltre il Ministero dell'interno, su proposta dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, può disporre, per particolari esigenze, il richiamo in servizio temporaneo del personale volontario per periodi non superiori a giorni venti e nel limite massimo di giorni novanta all'anno. Fermo restando tale limite massimo, il totale delle giornate di richiamo dei volontari non potrà, comunque, superare la media delle venti giornate annuali per ogni volontario iscritto nell'organico di ciascun comando provinciale.

Le Amministrazioni statali, gli enti pubblici e privati e gli altri datori di lavoro, hanno l'obbligo di rendere disponibili i propri dipendenti per l'espletamento dei compiti di vigili del fuoco volontari previsti dalla presente legge e di conservare agli stessi il posto di lavoro: l'assenza dal posto di lavoro per i servizi predetti è da considerare giustificata a tutti gli effetti.

Non sono considerati richiami in servizio temporaneo, ai fini della determinazione del limite massimo di cui al comma secondo del presente articolo, i brevi richiami per interventi di istituto e di soccorso, per le esercitazioni e per i pernottamenti previsti dai precedenti articoli.

ART. 23.

Subordinazione rispetto al personale permanente.

Nei rapporti con il personale permanente, gli ufficiali volontari sono subordinati ai pari qualifica delle carriere direttive e di concetto del ruolo tecnico antincendi.

I capi reparto, i vice capi reparto ed i capi squadra volontari sono subordinati ai pari qualifica del personale permanente.

ART. 24.

Custodia sedi di servizio.

Al personale volontario con famiglia può essere affidata la custodia delle sedi di servizio o dei materiali antincendi dei distacca-

menti, funzionanti esclusivamente con personale volontario.

I suddetti vigili avranno diritto all'alloggio gratuito, recando a loro carico le spese di energia elettrica e di riscaldamento.

L'incaricato della custodia, o un suo familiare, capace di ricevere le comunicazioni telefoniche e di dare l'allarme, deve essere sempre presente nella sede di servizio.

Le funzioni di custodia revocabili in qualsiasi momento, sono conferite con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del comandante provinciale dei vigili del fuoco.

Il Comandante provinciale dei vigili del fuoco, su proposta del Capo distaccamento. provvede alla temporanea sostituzione del custode in caso di ferie, di malattie o di altre particolari necessità.

ART. 25.

Corsi di addestramento del personale volontario ausiliario della riserva.

Il personale volontario ausiliario della riserva può essere richiamato in servizio temporaneo per l'effettuazione dei corsi di addestramento nei servizi della protezione civile secondo le disposizioni contenute nella legge 8 dicembre 1970, n. 996.

ART. 26.

Uniforme ed equipaggiamento.

Al personale volontario è estesa - per la durata di iscrizione in ciascun ruolo - la dotazione di vestiario e di materiale di equipaggiamento prevista per il personale permanente.

Il personale volontario è tenuto ad indossare la divisa esclusivamente durante il servizio.

Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le caratteristiche di un particolare distintivo da applicare sulla divisa in dotazione al personale volontario.

CAPO V

TRATTAMENTO ECONOMICO.

ART. 27.

Trattamento economico durante i richiami in servizio temporaneo.

Il personale volontario, richiamato in servizio temporaneo ai sensi del precedente arti-

colo 10, e per tutta la durata di tale richiamo, ha diritto allo stesso trattamento economico iniziale del personale permanente di pari qualifica, allo stesso trattamento economico di missione e di trasferta ed ai medesimi compensi per le prestazioni straordinarie.

Al personale volontario ausiliario della riserva, richiamato per servizi di protezione civile, compete il trattamento economico iniziale del personale permanente.

ART. 28.

Trattamento economico per richiami di breve durata per interventi d'istituto e di soccorso.

Per i brevi richiami relativi ai servizi d'istituto o di soccorso, al personale volontario spetta un compenso pari all'indennità oraria del pari qualifica del personale permanente moltiplicata per tre per le prime tre ore e moltiplicata per due per le successive: per i pernottamenti e le esercitazioni a carattere professionale spetta un compenso pari all'indennità oraria del pari qualifica del personale permanente.

ART. 29.

Assicurazione contro gli infortuni.

Il personale volontario è assicurato contro tutti gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio, da accertarsi ai sensi dell'articolo 49 della legge 13 maggio 1961, n. 469, restando esonerata l'amministrazione da ogni responsabilità.

I massimali sono stabiliti con provvedimento del Ministro dell'interno di concerto con quello del Tesoro.

Sono a carico dello Stato le spese di trasporto, di degenza e cura per il personale volontario che avrà riportato ferite e lesioni o avrà contratto infermità per causa diretta ed immediata di servizio.

Per tutta la durata della degenza e per il tempo necessario ad effettuare gli accertamenti, di cui al citato articolo 49 della legge 13 maggio 1961, n. 469, il personale volontario è considerato richiamato in servizio temporaneo entro il limite massimo di 25 mesi previsto dall'articolo 50 della predetta legge.

CAPO VI
RICOMPENSE.

ART. 30.

Norme per la concessione delle ricompense.

Per la concessione delle ricompense al personale volontario si applicano tutte le norme previste per il personale permanente.

CAPO VII
DISCIPLINA.

ART. 31.

Disciplina.

Nel regolamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stabilite le norme disciplinari per il personale volontario.

CAPO VIII
ESONERO DAL SERVIZIO.

ART. 32.

Esonero temporaneo.

Il personale volontario può essere temporaneamente esonerato dal servizio per comprovati motivi di famiglia o di lavoro.

ART. 33.

Esonero dal servizio.

Il personale volontario viene esonerato dal servizio:

1) per non trovarsi più in possesso di uno dei requisiti previsti dalle lettere *a*), *d*), ed *e*) dell'articolo 5 e dalle lettere *a*), *e*) ed *f*) dell'articolo 7;

2) per inidoneità fisica, accertata dal sanitario del Comando provinciale dei vigili del fuoco;

3) per volontarie dimissioni;

4) per insufficiente attitudine al servizio;

5) per scarso rendimento nei turni di richiamo in servizio temporaneo e per eccesso di assenze ingiustificate dai servizi di istituto e di soccorso e dalle esercitazioni a carattere professionale;

6) per radiazione per una delle cause stabilite nel regolamento del Corpo nazionale vigili del fuoco, per essere incorsi in una delle cause di cui ai punti 1 e 2 degli articoli 5 e 7, per aver apportato, con la pro-

pria condotta, nocumento e disdoro al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

7) per avere raggiunti i limiti di età previsti per il personale permanente.

L'esonero dal servizio volontario, con gli effetti conseguenziali, per i motivi di cui al comma precedente, è disposto con provvedimento del Ministro dell'interno, su proposta degli ispettori regionali od interregionali dei vigili del fuoco; il comando provinciale dei vigili del fuoco può adottare un provvedimento cautelativo di sospensione.

Il personale volontario ausiliario della riserva, cessato per qualsiasi causa dal servizio volontario, resta iscritto nei quadri di cui al precedente articolo 2 fino al compimento dei limiti di età previsti dall'articolo 12 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

In caso di particolari esigenze di servizio, il personale, raggiunti i limiti di età, di cui al 1° comma, può essere trattenuto per un periodo non superiore a cinque anni.

ART. 34.

Medaglia ricordo.

Al personale volontario esonerato dal servizio per raggiunti limiti di età o per inidoneità fisica, è concessa una medaglia ricordo le cui caratteristiche saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

ART. 35.

Ruolo d'onore.

È istituito un apposito ruolo d'onore per gli ufficiali, i capi reparto, i vice capi reparto, i capi squadra e i vigili volontari riconosciuti non più idonei all'incondizionato servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco per mutilazioni od inabilità riportate in servizio o per causa di servizio.

Agli iscritti nel ruolo di cui al precedente comma, viene rilasciato dal Ministero dell'interno apposito diploma.

CAPO IX

ATTIVITÀ AGONISTICA.

ART. 36.

Richiami in servizio temporaneo per attività agonistica.

Il personale volontario che, oltre all'espletamento dei servizi d'istituto, svolga attività agonistica sportiva di rilievo in campo nazionale, quale tesserato del gruppo sportivo di un

comando provinciale dei vigili del fuoco, può essere richiamato in servizio temporaneo dal Ministero dell'interno per sei mesi, nei limiti delle disponibilità di organico del personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed in numero non superiore alle sessanta unità, per essere impiegato anche nell'addestramento ginnico-professionale del personale permanente e volontario.

Detto richiamo può essere prorogato di sei mesi in sei mesi, per non più di cinque volte, sempreché permangano le disponibilità di organico suindicate.

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

ART. 37.

Inquadramento nei nuovi quadri del personale volontario.

Gli ufficiali, sottufficiali, vigili scelti e vigili che, alla data di entrata in vigore della presente legge, figurano nei quadri del personale volontario, possono essere iscritti nei quadri del personale volontario nei limiti della forza organica di cui alla tabella *A* annessa alla presente legge.

Il personale, che aspira all'iscrizione nei predetti quadri, deve inoltrare domanda, tramite il proprio Comando provinciale, al Ministero dell'interno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'iscrizione è disposta dal Ministero dell'interno, su parere del Comandante provinciale.

ART. 38.

Modalità di inquadramento.

I primi ufficiali volontari, che abbiano un'anzianità non inferiore ai dieci anni sono inquadrati nella qualifica di ufficiale volontario di prima classe, i secondi ufficiali volontari, con almeno quattro anni di servizio, vengono inquadrati nella qualifica di ufficiale volontario di seconda classe. Tutti gli altri ufficiali vengono inquadrati nella qualifica di ufficiale volontario di terza classe.

I marescialli sono inquadrati nella qualifica di capo reparto volontario, i brigadieri volontari in quella di vice capo reparto volontario, i vice brigadieri volontari in quella di capo squadra volontario.

In quest'ultima qualifica vengono inquadrati anche i vigili scelti volontari con almeno cinque anni di anzianità di grado.

L'inquadramento del personale nei vari ruoli viene fatto in base all'anzianità di qualifica da ciascuno posseduta.

ART. 39.

Precedenza e preferenza nei concorsi pubblici.

Nei pubblici concorsi banditi dal Ministero dell'interno per la nomina ad ispettore in prova, geometra o perito in prova ed a vigile permanente in prova, il 25 per cento dei posti disponibili è riservato al personale volontario che sia in possesso dei requisiti stabiliti dai relativi bandi di concorso, che abbia prestato almeno due anni di lodevole servizio e che alla data del bando risulti iscritto nel ruolo del detto personale volontario.

Per il personale di cui al precedente comma i limiti di età sono elevati:

per l'ispettore in prova, ad anni . 35
per geometra o perito, ad anni . . 35
per vigili permanenti, ad anni . . 28

Nei concorsi banditi dalle Amministrazioni comunali e da altri enti locali, costituisce titolo di precedenza, a parità di punteggio, l'essere iscritto nel ruolo del personale volontario.

ART. 40.

Tesserino di riconoscimento.

Al personale volontario è rilasciato dal Ministero dell'interno un apposito tesserino di riconoscimento.

Il modello e le caratteristiche del tesserino sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Il tesserino di riconoscimento deve essere restituito all'atto dell'esonero dal servizio.

ART. 41.

Copertura finanziaria.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge, prevista per l'anno 1975 in lire 734.126.000 si provvede mediante corrispondente riduzione dal capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1975.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

PERSONALE VOLONTARIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Pianta per l'attuazione dell'organico

QUALIFICA	ANNI						
	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
a) *Carriera ufficiali*:							
Ufficiale 1ª classe	25	50	60	70	80	90	100
Ufficiale 2ª classe	112	225	270	315	360	405	450
Ufficiale 3ª classe	113	225	270	315	360	405	450
	250	500	600	700	800	900	1.000
b) *Carriera capi reparto, capi squadra e vigili*:							
Capo reparto	150	300	480	660	840	1.020	1.200
Vice capo reparto	425	850	1.360	1.870	2.380	2.890	3.400
Capo squadra	550	1.110	1.760	2.420	3.080	3.740	4.400
Vigile	1.375	2.750	4.400	6.050	7.700	9.350	11.000
	2.500	5.000	8.000	11.000	14.000	17.000	20.000